

CIRCOLARE N. 33 /D

Roma, 22 aprile 2002

Protocollo: 4414

Rif.:

Allegati: uno

Alle Direzioni regionali dell' Agenzia delle
dogane LORO SEDI
Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle dogane LORO SEDI
Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI
Agli Uffici delle dogane di VERCELLI
BIELLA

e, per conoscenza:

All' Area affari giuridici e contenzioso
All' Area verifiche e controlli tributi doganali
e accise - laboratori chimici
All' Area Personale, organizzazione e
informatica
Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
Al Servizio autonomo interventi nel settore
agricolo SEDE
Al Dipartimento delle Politiche Fiscali
V.le Europa, 242 - 00144 ROMA
Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SE.C.I.T. - 00100 ROMA
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Ufficio Operazioni - Viale XXI Aprile -
00185 ROMA
Alla Confederazione Generale dell' Industria
Italiana
Viale dell' Astronomia, 30 - 00144 ROMA
Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 10 - 00186 ROMA
Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, n.2 - 00153 ROMA
Alla Confartigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152 -
00184 ROMA
All' Associazione Nazionale Società per
Azioni
P.zza Venezia, 11 - 00187 ROMA
All' Unione Italiana Camere di Commercio
Industria ed Artigianato
P.zza Sallustio, 31 - 00187 ROMA
Alla Camera di Commercio Internazionale
Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5 - 00187 ROMA
Alla Confesercenti
Via Farini, 5 - 00185 ROMA

Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti

Ufficio applicazione tributi

00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 - Telefono +39 06 50246048 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@finanze.it

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187 ROMA
Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via Postumia, 3 - 00198 ROMA
Alla Federchimica – Assochimica
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO
All' E.N.I. S.p.A.
P.le Mattei, 1 - 00144 ROMA
All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129 - 00147 ROMA
All'Assopetroli
Largo Fiorentini, 1 - 00186 ROMA
Alla Federpetroli
P.zza San Giovanni, 6 - 50129 FIRENZE
All'Associazione Nazionale Commercio
Chimico
Corso Venezia, 49 - 20121 MILANO
All'Unione Chimica
Via della Colonna Antonina, 52 - 00186
ROMA
All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
All'Assogasliquidi
Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA
Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L.
Via Larga, 8 - 20122 MILANO
Al Consorzio Italiano G.P.L. Autotrazione
Via IV Novembre, 7-40033 CASALECCHIO
DI RENO (BO)
Alla Federazione Italiana Imprese Pubbliche
Gas, Acqua e Varie
Via Cavour, 179 - 00184 ROMA
All'Associazione Nazionale Industriali del
Gas
Via A. Torlonia, 15 - 00161 ROMA
All'Assometano - Via Giorgione, 2 - 42100
REGGIO EMILIA
Alla Federmetano
Via Albarelli, 1 - 40132 BOLOGNA
All'Associazione Nazionale Industriali Privati
Gas
Via Forlanini, 17 - 20134 MILANO
Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Via M. Fortuny, n.20 - 00196 ROMA
Alla Confederazione Nazionale Coltivatori
Diretti Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA
Alla Confederazione Nazionale
dell'Artigianato
Via Guattani, 13 - 00161 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Emanuele Filiberto, n. 101 - 00185
ROMA
All'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Via Cavour, 5 - 20121 MILANO
All'ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA
All'UNAPACE
Via Ombrone, 2/G - 00198 ROMA
Alla Federelettrica
Via Cavour, 179 - 00184 ROMA
All'Ass. Naz. Ind. Elettriche ed Eletttroniche
Via Algardi, 2 - 20159 MILANO
Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi
P.zza G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Alla Federgrossisti
Via Properzio, 5 - 00193 ROMA
All'Assodistillatori
Via Barberini, 86 - 00187 ROMA
Alla Federvini
Via Mentana 2/b - 00187 ROMA
Alla Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari
Via Guattani, 9 - 00161 ROMA
Alla Confcooperative
Via Gigli d'oro, 21 - 00186 ROMA
All'Unione Naz. Cooperative Italiane
Via Sotero, 32 - 00100 ROMA
All'Unione Italiana Vini
Via S. Vittore del Teatro, 3 - 20100
MILANO
All'Assozucchero
L.go Toniolo 6/1 - 00186 ROMA
All'Assobibe
Viale dell'Architettura, 8 - 00144 ROMA
All'Unipro
Via Juvara, 9 - 20129 MILANO
All'Assobirra
Via di Val Fiorita, 90 - 00144 ROMA
All'ANIBE
Corso Venezia, 40 - 20121 MILANO

OGGETTO: Origine e Valore in dogana delle merci
Regolamento (CE) n. 444/2002 dell'11.03.2002 recante modifiche al
Regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993.

Il Regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione dell'11 marzo 2002, pubblicato nella G.U. delle C.E. n. L 68 del 12.3.2002 che, ad ogni buon fine, si allega in copia, ha modificato, tra l'altro, talune norme del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 contenente le disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario.

In particolare, le modifiche contenute nell'articolo 1, punti 2, 3, 4 e 5 e punti 6, 7 e 8 dello stesso, in vigore dal 19 marzo u.s. riguardano, rispettivamente, il settore l'origine ed il valore in dogana delle merci.

Per quanto riguarda l'origine delle merci:

i richiamati punti 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 modificano il titolo ed il testo della sezione seconda del regolamento n. 2454/93 (che riporta le norme relative all'origine applicabili alle merci originarie di quei paesi e territori che beneficiano delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità) facendo riferimento, negli stessi, non più all'elencazione esplicita dei Paesi e dei Territori ai quali le preferenze vengono applicate (elencazione che di volta in volta sarebbe necessario aggiornare), ma, in senso lato, ai "Paesi o Territori beneficiari".

Per quanto riguarda il valore in dogana delle merci:

il punto 6 del medesimo articolo 1 integra l'articolo 145 del citato regolamento n. 2454/93, con l'aggiunta di un secondo ed un terzo paragrafo sulla base dei quali, in caso di importazione di merci difettose coperte da garanzia e verificandosi determinate circostanze, può essere effettuata, a seguito di revisione dell'accertamento, una nuova valutazione delle merci, ai sensi dell'articolo 29 del Codice doganale comunitario (sulla base, cioè, del prezzo effettivamente pagato o da pagare).

Per l'uniforme applicazione di detta norma, che riguarda, in sostanza, le importazioni di autovetture, il Comitato del Valore della C.E. sta redigendo una nota interpretativa che sarà inserita nel "compendium" sul valore in dogana a suo tempo diramato con la circolare n. 303/D del 27.11.1997; si fa, pertanto, riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena la nota interpretativa in questione sarà approvata dal citato Comitato.

Il successivo punto 7 sopprime il capitolo 5 del titolo V della parte I del regolamento n. 2454/93 il quale stabiliva, nell'articolo 167 (unico articolo dell'intero capitolo), che il costo o valore dei dati e delle istruzioni registrate in taluni supporti informatici non dovesse essere incluso nel valore imponibile dei supporti medesimi.

A seguito di detta soppressione, perciò, il valore dei dati o delle istruzioni registrate nei supporti informatici importati non dovrà essere dedotto dal valore imponibile dei supporti medesimi (qualora vi sia già compreso), o dovrà esservi aggiunto (qualora, invece, non vi sia già compreso).

In effetti, come precisato nel relativo "considerandum", l'abrogato articolo 167 del regolamento n. 2454/93 aveva la finalità di evitare (a seguito dell'adozione, in materia, della analoga decisione presa in sede GATT) la riscossione dei dazi doganali sui "software" importati su supporti informatici.

Dal momento che tale obiettivo è stato raggiunto con l'Accordo sulle Tecnologie dell'Informazione (ITA), in base al quale i dazi applicabili su tali prodotti sono pari a zero, il mantenimento dell'articolo 167 di cui sopra avrebbe avuto il solo effetto di comportare due diversi imponibili: il primo, ai fini daziari, comprendente il solo valore del supporto informatico; il secondo, ai fini IVA, comprendente anche (così come precisato nell'articolo 69 del D.P.R. n. 633/72) il valore del dato ivi registrato.

Per effetto della soppressione della disposizione di che trattasi, la base imponibile calcolata ai fini del dazio può essere presa come base anche per il calcolo della base imponibile I.V.A..

In fine, il punto 8, in considerazione dell'andamento monetario ed al fine di semplificare le formalità di importazione, aumenta da 5000 a 10000 Euro la soglia, stabilita dall'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del più volte citato regolamento n. 2454/93, al di sopra della quale deve essere presentata, da parte degli operatori commerciali, la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (modello DV1).

Si prega di segnalare eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'applicazione delle disposizioni sopraindicate.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.A. Tarascio